



G.30778

SENTENZA N. 113/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice relatore

Laura De Rentiis

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30778 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso dal Signor

MORANDI Alberto, nato a Varese il 26.7.1968, residente in Laveno

Mombello (VA), Via Martiri della Libertà n. 42 (Cod. Fisc.

MRNLRT68L26L682U), rappresentato e difeso, in forza di procura in calce

all'atto introduttivo del giudizio, dall'Avv. Cesare Andrea Pozzoli e dall'Avv.

Prof. Maurizio Falsone del Foro di Milano, con studio sito in Milano, Viale

Premuda n. 27, con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica

certificata dell'avv. Cesare Andrea Pozzoli

(cesare.pozzoli@milano.pecavvocati.it),

per la revoca della sentenza di questa Sezione Giurisdizionale n.58 del

25.2.2022.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all'udienza dibattimentale del 2.4.2025, l'avv. Maurizio Falsone per la parte ricorrente e il Pubblico Ministero dott.ssa Marcella Tomasi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 25.10.2024, il Sig. MORANDI Alberto, come sopra rappresentato e difeso, riferiva di essere stato destinatario della sentenza di questa Sezione Giurisdizionale n.58 del 25.2.2022 (condanna al risarcimento del danno all'immagine cagionato al Ministero della Giustizia a seguito di atti illeciti sanzionati in sede penale) ed evidenziava che a seguito dell'intervenuta abolizione del reato di abuso d'ufficio per il quale era stato condannato in sede penale (art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, lett. b) della Legge n. 114 del 9.8.2024), otteneva la revoca delle sentenze penali di condanna pronunciate nei suoi confronti.

Con provvedimento definitivo n. 428 emesso in data 21.10.2024, il Giudice dell'Esecuzione penale del Tribunale di Brescia revocava infatti sia la sentenza n. 3018 emessa in data 24.5.2016 dal Tribunale di Brescia, sia la sentenza n. 1454 emessa dalla Corte d'Appello di Brescia in data 17.5.2018, non essendo la fattispecie dell'abuso d'ufficio più prevista e punita dalla Legge come reato per intervenuta "*abolitio criminis*".

Poiché il Ministero della Giustizia non si sarebbe mai costituito in giudizio davanti al Tribunale di Brescia quale parte civile contro il ricorrente e che quindi le suddette sentenze di condanna, oggi revocate, emesse dal Tribunale di Brescia e dalla Corte d'Appello di Brescia non avrebbero disposto alcuna statuizione risarcitoria civile a favore del Ministero della Giustizia e dello Stato, la sentenza n. 58/2022 emessa dalla Corte dei Conti della Lombardia costituirebbe un provvedimento di carattere esclusivamente

amministrativo non avente alcuna efficacia accertativa di un illecito civilmente rilevante di carattere risarcitorio ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen. e quindi non rientrante nelle statuizioni civili risarcitorie disposte a favore delle parti civili costituitesi davanti al Giudice di Brescia.

La difesa del ricorrente richiamava l'art. 202, comma 1, lett. g) c.g.c. (secondo il quale la revocazione di una sentenza è possibile quando "*La sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata*") ed evidenziava che nella fattispecie la sentenza oggetto di domanda di revoca sarebbe manifestamente contraria a quanto definitivamente stabilito dal Tribunale di Brescia con il provvedimento definitivo n. 428 del 21.10.2024.

In conclusione, per i suesposti motivi, domandava la revoca integrale della sentenza n. 58 emessa dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in data 25.2.2022.

Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data 4.11.2024, il giudizio di revocazione veniva fissato per l'odierna udienza di discussione nella quale la difesa del ricorrente ha confermato le deduzioni difensive sviluppate nel ricorso per revocazione e dopo aver puntualizzato che la sentenza della Corte dei conti aveva condannato il Sig. MORANDI al risarcimento del danno all'immagine subito dal Ministero della Giustizia in conseguenza della condanna penale per abuso d'ufficio, ha ulteriormente rappresentato che l'abolizione della fattispecie incriminatrice sarebbe avvenuta ampiamente dopo il termine per proporre appello.

La Procura Regionale ha evidenziato che la revocazione è un rimedio eccezionale a critica vincolata, in quanto esperibile solo per i motivi

tassativamente previsti a pena di inammissibilità ed ha eccepito, in primo luogo, che il ricorso sarebbe tardivo per essere stato proposto oltre i termini di impugnazione, atteso che il motivo di revocazione fatto valere dal ricorrente (art.202, comma 1, lett. g, c.g.c.) rientrerebbe tra quelli ordinari, in secondo luogo, che il presupposto richiamato dal ricorrente per far valere il diritto ad ottenere la revocazione della sentenza n.58/2022 di questa Sez. Giurisdizionale, non risulterebbe sussistente, atteso che a fronte di una ipotesi di revocazione ammissibile esclusivamente nei casi in cui la sentenza risultasse contraria ad altra precedente avente autorità di giudicato tra le parti, nel caso di specie sarebbe stato fatto valere un pronunciamento di epoca successiva.

Dopo aver richiamato alcuni pronunciamenti del Giudice contabile nella *subiecta materia* ed aver eccepito l'infondatezza nel merito della domanda formulata nel ricorso, la Procura ha concluso domandandone l'inammissibilità ovvero, nel merito, il rigetto.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato direttamente il merito della controversia.

La domanda di revocazione formulata dal Sig. MORANDI Alberto deve essere dichiarata inammissibile.

Con la sentenza questa Sezione Giurisdizionale n.58/2022, il Sig. MORANDI Alberto veniva condannato al risarcimento del danno all'immagine cagionato al Ministero della Giustizia in conseguenza di una serie di condotte illecite, effettuate nell'esercizio della funzione di Giudice

Onorario presso il Tribunale di Varese, alle quali era seguita la sua condanna irrevocabile per il reato di abuso d'ufficio ex art.323 c.p. (sentenza del Tribunale di Brescia n. 3018/2016, confermata dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 1454/2018, divenuta irrevocabile il 2.10.2018).

La sentenza di questa Sez. Giurisdizionale n.58/2022 non ha formato oggetto di impugnazione da parte del Sig. MORANDI ed è quindi passata in giudicato.

Successivamente, a seguito dell'introduzione dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, lett. b) della Legge n. 114 del 9.8.2024, l'art.323 del codice penale è stato abrogato, con conseguente abolizione del reato di abuso d'ufficio.

Il ricorrente ha conseguentemente ottenuto, in applicazione del principio correlato all'*abolitio criminis* e sancito dall'art.2, comma 2, c.p. (a mente del quale "*Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali*"), la revoca delle succitate sentenze di condanna penale.

In questa sede, ha domandato la revoca della sentenza di condanna risarcitoria emessa dalla Sez. Giurisdizionale e ha rappresentato che la fondatezza della richiesta deriverebbe dal fatto che il presupposto della condanna sarebbe venuto meno a seguito dell'*abolitio criminis* e che la pronuncia emessa da questa Sez. Giurisdizionale risulterebbe contraria rispetto alla pronuncia del Tribunale di Brescia n. 428 del 21.10.2024 con la quale veniva revocata la condanna penale. La revocazione sarebbe in particolare prevista dall'art. 202, comma 1, lett. g) c.g.c..

Premesso che i casi di revocazione della sentenza previsti dall'art. 202

c.g.c. rivestono natura tassativa (cfr. Corte conti, Sez. I App., n.103/2021; id., Sez. III App., n.310/2023; più in generale, con riguardo alla tassatività dei casi di revocazione previsti dall'art.395 c.p.c., si veda Cass. Civ., Sez. I, n.30545 (Ord.); id., n.21049/2004), la Sezione osserva che la domanda formulata nel ricorso non può essere ammessa, atteso che l'art.202, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Contabile prevede che può essere domandata la revocazione quando *“la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”* e che in realtà la pronuncia che si asserisce essere contraria rispetto a quella oggetto di domanda di revoca in questa sede, non è precedente, bensì successiva e non può costituire presupposto per la revocazione.

Si evidenzia inoltre che l'art.202, comma 1, lett. g), c.g.c. prevede un'ipotesi di revocazione ordinaria, come tale sottoposta agli ordinari termini di impugnazione previsti dall'art.178 c.g.c. – come espressamente previsto dal comma 3 del medesimo art.202 c.g.c. – con la conseguenza che il deposito del ricorso risulta inoltre tardivo.

In disparte l'evidente carenza dei presupposti per l'ammissibilità della domanda di revocazione, la Sezione osserva infine che l'intervenuta abolizione del reato di abuso d'ufficio ha rilevato nell'ambito penale e ha determinato, in applicazione dei principi costituzionali valevoli specificamente nell'ambito penale (art.25, comma 2, Cost.; art.2, comma 2, c.p.) la cessazione della precedente condanna e dei relativi effetti penali, ma non può determinare il superamento del giudicato giuscontabile in ordine al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione.

La condanna al risarcimento del danno all'immagine subito dal Ministero della Giustizia ha rilevato quale effetto civile della fattispecie rilevante a livello penale, come tale insuscettibile di incisione in conseguenza dell'*abolitio criminis* (cfr., sul punto, Cass. Pen., Sez, Unite, n.46688/2016; si veda inoltre, con specifico riguardo alla responsabilità erariale, Corte conti, Sez. Toscana, n.4/2025).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando,

dichiara

inammissibile il ricorso.

Le spese della sentenza seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 48,00.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.4.2025.

L'Estensore

Il Presidente

(Dott. Gaetano Berretta)

(Dott. Antonio Marco Canu)

(firma apposta digitalmente)

(firma apposta digitalmente)

Depositato in Segreteria il 11/07/2025

per Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Federica Dainotti)

(firma apposta digitalmente)

S. Carvelli